

CONVENZIONE PER LA RETE DOCUMENTARIA LOCALE REA.NET DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI E DEGLI ISTITUTI CULTURALI ADERENTI

INDICE GENERALE

PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

ART. 3 - ADESIONE ALLA RETE

ART. 4 - NATURA E FUNZIONI DELLA RETE DOCUMENTARIA LOCALE

ART. 5 - COORDINAMENTO TECNICO DELLA RETE PER I PROGETTI
BIBLIOTECONOMICI E ARCHIVISTICI

ART. 6 - FINALITÀ OPERATIVE DELLA RETE DOCUMENTARIA LOCALE

ART. 7 - LA CONFERENZA DEI SINDACI

ART. 8 - COMITATO TECNICO

ART. 9 - IL DIRETTORE DELLA RETE

ART. 10 - SEGRETERIA DELLA RETE

ART. 11 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

ART. 12 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE DOCUMENTARIA
LOCALE

ART. 13 - OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE DOCUMENTARIA
LOCALE

ART. 14 - PROGRAMMA ANNUALE DELLA RETE DOCUMENTARIA
LOCALE

ART. 14-BIS - RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI
REGIONALI

ART. 15 - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

ART. 16 - PATRIMONIO

ART. 17 - RECESSO

ART. 18 - ARMONIZZAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO
REGIONALE E NAZIONALE

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO A - ACCORDO INTERNO TRA CONTITOLARI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (EX ART. 26 REGL. UE 2016/679)

TRA

Il Comune di Capraia e Limite con sede legale in Piazza 8 Marzo 1944, 9 - C.F. e P.IVA 00987710480 nella persona del Sig. [____];

Il Comune di Castelfiorentino con sede legale in Piazza del Popolo, 1 - C.F. e P.IVA 00441780483 nella persona del Sig. [____];

Il Comune di Castelfranco di Sotto con sede legale in Piazza Remo Bertoncini, 1 - C.F. e P.IVA 00172550501 nella persona del Sig. [____];

Il Comune di Cerreto Guidi con sede legale in Via Vittorio Veneto, 8 - C.F. 82003650486 e P.IVA 03378170488 nella persona della Sig.ra [____];

Il Comune di Certaldo con sede legale in Piazza Boccaccio, 13 - C.F. e P.IVA 01310860489 nella persona del Sig. [____];

Il Comune di Fucecchio con sede legale in Via Lamarmora, 34 - C.F. e P.IVA 01252100480 nella persona del Sig. [____];

Il Comune di Gambassi Terme con sede legale in Via Garibaldi, 7 - C.F. e P.IVA 01141070480 nella persona del Sig. [____];

Il Comune di Montaione con sede legale in Piazza del Municipio, 1 - C.F. e P.IVA 01182120483 nella persona del Sig. [____];

Il Comune di Montelupo Fiorentino con sede legale in Viale Centofiori, 34 - C.F. e P.IVA 00614510485 nella persona del Sig. [____];

Il Comune di Montespertoli con sede legale in Piazza del Popolo, 1 - C.F. e P.IVA 01175300480 nella persona del Sig. [____];

Il Comune di Santa Croce sull'Arno con sede legale in Piazza del Popolo, 8 - C.F. e P.IVA 00311960504 nella persona della Sig.ra [____];

Il Comune di Vinci con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci, 29 - C.F. 82003210489 e P.IVA 01916730482 nella persona del Sig. [____];

Il Comune di Empoli, con sede legale in Empoli, Via del Papa, 41 - C.F. e P.IVA 01329160483 nella persona della Sig.ra [____];

PREMESSE

- Che in data 23/01/1996 è stato sottoscritto un Accordo di programma fra i Sindaci dei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Santa Croce sull'Arno e Vinci, finalizzato alla creazione di una rete documentaria locale tra le rispettive biblioteche comunali, mirante a facilitare e potenziare l'accesso di tutti i cittadini all'informazione bibliografica, attraverso l'allestimento di un catalogo collettivo consultabile mediante strumenti telematici;
- Che in data 16/12/1997 è stata sottoscritta una Convenzione triennale tra i rappresentanti dei suddetti Comuni e i rappresentanti dei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Montaione e Gambassi Terme, nella quale si è disciplinata la relazione per lo sviluppo di progetti cooperativi di rete, comprendenti la gestione e l'implemento del catalogo collettivo via Internet, il prestito interbibliotecario, la condivisione di tecnologie per l'accesso a basi dati remote, gli acquisti coordinati, la partecipazione alle iniziative di cooperazione promosse a livello regionale, nazionale e internazionale dalla Regione Toscana;
- Che nel 1998 il Comune di Castelfranco di Sotto ha aderito alla rete REA.net;
- Che in data 26/11/2001 è stata sottoscritta una nuova Convenzione triennale, prorogata alla scadenza per pari periodo, nella quale si sono regolati i rapporti tra gli enti per l'ulteriore sviluppo della cooperazione;
- Che nel 2002 il Comune di Montespertoli ha aderito alla Rete REA.net;
- Che in data 27/02/2007 l'Assemblea della rete REA.net ha approvato il “Documento sugli assetti organizzativi” nel quale si definivano le principali strategie di sviluppo della rete di cooperazione;
- Che in data 29/07/2008 è stata stipulata una nuova Convenzione tra le biblioteche della Rete REA.net per il periodo 2008-2013;
- Che in data 01/01/2014 è stata sottoscritta una nuova Convenzione con durata triennale;
- Che in data 20/04/2017 è stata sottoscritta una nuova Convenzione con

durata triennale;

– Che in data 07/09/2020 è stata sottoscritta una nuova Convenzione con durata triennale;

– Che in data 13/12/2023 è stata sottoscritta l'ultima Convenzione con durata triennale;

VISTI E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), e in particolare:
 - l'art. 30, che disciplina la stipula di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi pubblici;
 - gli artt. 42 e 48, relativi al riparto delle competenze tra Consiglio Comunale e Giunta Comunale;
 - l'art. 49, relativo alla resa dei pareri di regolarità tecnica e contabile;
- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
- Vista la Legge Regionale Toscana 25 febbraio 2010, n. 21 (“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), e in particolare:
 - l'art. 1, comma 2, lett. d) e l'art. 28, comma 3 (soggetti partecipanti alle reti);
 - l'art. 27 (cooperazione interistituzionale);
 - l'art. 28 (costituzione, requisiti e funzionamento delle reti documentarie locali, commi 2, 5, 6 e 7);
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (“Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21”), e in particolare:
- il Capo II - Sezione I, Articolo 7 (criteri e requisiti essenziali per la costituzione ed il funzionamento della rete, nonché l'elenco dei servizi essenziali di cui al comma 5);
- il Capo II - Sezione I, Articolo 8 (requisiti organizzativi e di servizio dell'istituto responsabile del coordinamento della rete);
- Vista la Legge Regionale Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative

procedure contabili”), con specifico riferimento all'articolo 10, comma 1, ai sensi del quale gli indirizzi per le politiche regionali di settore sono definiti dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) come integrato dalla nota di aggiornamento;

- Visto il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.);
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali;

Tutto ciò premesso e visto, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1: OBIETTIVI E FINALITÀ

La presente convenzione regola lo svolgimento delle attività della rete documentaria locale "REA.net - Biblioteche lungo l'Elsa e l'Arno", allo scopo di sviluppare in forma coordinata e integrata i servizi che le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione pubblici e privati dell'area rivolgono a tutti i cittadini, attraverso l'impiego coordinato del patrimonio documentario, degli strumenti e delle risorse afferenti ai suddetti istituti.

Il Comune di Empoli è individuato quale Ente capofila e responsabile della gestione amministrativa della rete, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 6 della L.R. 21/2010 e all'art. 8 del D.P.G.R. 22/R/2011. In tale veste provvede all'assunzione degli atti amministrativi necessari all'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 14, con il supporto dei servizi di rete appositamente previsti allo scopo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 2: DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni. La convenzione potrà essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un ulteriore triennio, nel rispetto delle seguenti procedure:

A) Rinnovo senza modifiche: L'opzione di rinnovo è deliberata dall'organo esecutivo di ciascun ente. Alla delibera segue la sottoscrizione della convenzione.

B) Rinnovo con modifiche: Su richiesta della metà più uno degli aderenti,

possono essere proposte modifiche e integrazioni alla convenzione. Le modifiche e integrazioni proposte sono sottoposte all'approvazione della Conferenza dei Sindaci (art. 7). Il nuovo testo della convenzione dovrà essere approvato dai Consigli comunali. Con la medesima delibera i Consigli comunali si esprimono sull'opzione di rinnovo.

ART. 3: ADESIONE ALLA RETE

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. d) e dall'art. 28, comma 3 della L.R. n. 21/2010, la partecipazione alla Rete documentaria locale è aperta agli Enti locali territoriali, nonché ad altri soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di biblioteche, archivi e centri di documentazione.

A) Adesione di Enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Città Metropolitane)

Un ente pubblico che voglia aderire alla Rete REA.net deve presentare una domanda di adesione al Sindaco dell'Ente capofila. Requisito per l'adesione è che l'Ente richiedente attui il servizio di biblioteca e/o di archivio storico. La Conferenza dei Sindaci vota sulla richiesta di adesione. A seguito della deliberazione favorevole, l'Ente aderente sottoscrive la presente convenzione e adotta la Carta dei servizi della Rete REA.net.

B) Adesione di biblioteche e Agenzie bibliografiche non appartenenti a Enti Territoriali

La partecipazione è aperta alle biblioteche e agenzie bibliografiche private o di altri enti pubblici che possano arricchire l'offerta informativa e documentaria. La domanda deve essere presentata dall'Ente di appartenenza al Sindaco del comune capofila. La Conferenza dei Sindaci vota sulla richiesta, valutandone la congruenza territoriale e bibliografica e stabilendo, previo parere del Comitato tecnico (art. 8), un eventuale contributo a titolo di partecipazione forfettaria alle spese di rete. In caso di assenso, l'Ente sottoscriverà un apposito atto di adesione contenente i patti e le condizioni di partecipazione.

ART. 4: NATURA E FUNZIONI DELLA RETE DOCUMENTARIA LOCALE

Le biblioteche e gli archivi di ente locale dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione sono servizi culturali di base ed elementi costitutivi della Rete documentaria locale REA.net. Essi sono istituiti al fine di assicurare il

diritto all'informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero dei cittadini e il conseguente sviluppo civile e democratico delle comunità locali.

Il funzionamento della rete è garantito e sostenuto con adeguate risorse economiche, logistiche e dotazioni di personale, determinate sulla base della normativa regionale vigente (L.R. 21/2010 e D.P.G.R. 22/R/2011) e tenendo conto degli standard nazionali e internazionali. Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.P.G.R. 22/R/2011, la Rete assicura la presenza dei seguenti organi tecnici e l'erogazione dei seguenti servizi essenziali, la cui sussistenza è requisito di validità della convenzione:

- **Il Direttore della Rete:** (art. 9) responsabile tecnico e gestionale del funzionamento della rete;
- **L'Istituto responsabile del coordinamento (Ente Capofila):** strutturato ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 22/R/2011;
- **Il Bibliotecario di Rete:** ruolo tecnico di coordinamento dei progetti biblioteconomici e di controllo di qualità del catalogo unico;
- **L'Archivista di Rete:** ruolo tecnico di coordinamento dei progetti archivistici e di controllo di qualità degli interventi di conservazione e inventariazione;
- **I Software gestionali:** programmi dedicati al controllo ed al funzionamento delle operazioni bibliografiche, catalografiche, di prestito locale ed interbibliotecario e gestione utenti;
- **Il Centro di catalogazione di rete:** servizio di catalogazione centralizzata e cooperativa per il materiale acquisito dalle strutture della rete;
- **Il Prestito interbibliotecario e la circolazione documentaria:** servizio logistico e informatico per lo scambio di documenti tra gli istituti della rete e il prestito agli utenti;
- **Promozione e valorizzazione:** attività coordinate di promozione della lettura, di gestione delle collezioni e sviluppo della biblioteca digitale.

ART. 5: COORDINAMENTO TECNICO DELLA RETE PER I PROGETTI BIBLIOTECOMICI E ARCHIVISTICI

Il coordinamento tecnico dei progetti biblioteconomici e archivistici può essere condiviso tra gli enti partecipanti alla presente Convenzione alla luce di specifiche necessità di programmazione e sviluppo, e può utilizzare a tal fine

personale messo a disposizione dagli enti tramite affidamento dei relativi servizi o convenzionamento.

ART. 6: FINALITÀ OPERATIVE DELLA RETE DOCUMENTARIA LOCALE

La Rete documentaria REA.net è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Diffusione nella società della pratica della lettura e dell'accesso libero e democratico all'informazione su qualsiasi supporto;
- Gestione in forma integrata e cooperativa dei servizi di biblioteca e archivio;
- Condivisione delle informazioni bibliografiche attraverso il catalogo unico in linea integrato nel sistema regionale e nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
- Svolgimento di azioni mirate alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio documentario e archivistico locale;
- Condivisione di risorse umane aggiuntive per l'attuazione dei progetti di rete e coordinamento del personale in organico;
- Coordinamento degli acquisti, dello sviluppo delle collezioni e dei servizi di emeroteca;
- Sviluppo e gestione della biblioteca digitale regionale e formazione specifica degli operatori e del pubblico;
- Miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati anche mediante politiche di sussidiarietà e perequazione territoriale;
- Sviluppo del prestito interbibliotecario in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale;
- Valorizzazione delle specificità e dei fondi speciali e storici locali.

ART. 7: LA CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti è l'organo di indirizzo politico e rappresentativo della Rete documentaria locale REA.net.

FUNZIONI

La Conferenza dei Sindaci provvede a:

- Approvare il programma annuale delle attività, il bilancio di previsione, i bilanci consuntivi e la ripartizione delle spese tra gli Enti aderenti;

- Determinare, entro il 30 novembre dell'anno precedente, la ripartizione della spesa necessaria al funzionamento della rete su proposta del Comitato tecnico;
- Approvare il cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento degli istituti della rete (art. 13);
- Verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione;
- Valutare e deliberare sulle richieste di adesione di nuovi enti e agenzie bibliografiche.

a) Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è il Sindaco del Comune capofila. Egli convoca e presiede le sedute, redige l'ordine del giorno e adotta i verbali con l'ausilio della Segreteria della Rete. Il Presidente può delegare un componente della propria Giunta o un Consigliere comunale. Nella prima seduta di insediamento la Conferenza nomina a maggioranza palese un Vicepresidente tra i Sindaci presenti, con funzioni vicarie.

b) Funzionamento e Quorum

La Conferenza si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocata con un preavviso di 15 giorni (o 48 ore in caso di urgenza). Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno degli enti aderenti (quorum costitutivo).

Il quorum deliberativo è raggiunto con la maggioranza assoluta dei voti espressi. A ciascun Sindaco è attribuito un numero di voti ponderato in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, il cui calcolo viene aggiornato dalla Segreteria entro il 15 gennaio di ogni anno.

ART. 8: COMITATO TECNICO

Il Comitato tecnico è costituito dai responsabili/direttori delle biblioteche e degli archivi dei Comuni aderenti o loro delegati, e dall'archivista di rete. È presieduto dal Direttore della Rete ed è convocato almeno una volta ogni due mesi.

FUNZIONI

- Esprimere pareri tecnici e definire le procedure biblioteconomiche e archivistiche di rete;

- Elaborare e proporre il programma annuale delle attività (art. 14), il piano economico e i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;
- Sovrintendere all'esecuzione dei progetti e predisporre il cronoprogramma di miglioramento dei servizi di rete.

Le sedute sono valide con la presenza del 50% + 1 dei componenti. Di norma il Comitato opera per consenso, ma può assumere decisioni formali a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 9: IL DIRETTORE DELLA RETE

Il Direttore della Rete è il responsabile tecnico e gestionale del funzionamento della rete documentaria locale REA.net. Il ruolo può coincidere con il responsabile della biblioteca dell'Ente capofila o essere designato tra il personale bibliotecario (categoria non inferiore ad Area Funzionari) in servizio presso l'Ente capofila o altri enti aderenti tramite distacco funzionale.

Il Direttore ha sede presso l'Ente capofila, rappresenta la rete nei tavoli tecnici sovraordinati, gestisce il personale assegnato alle attività di rete, convoca il Comitato Tecnico, redige il Programma annuale ed i rendiconti economici, e partecipa con funzioni consultive alle sedute della Conferenza dei Sindaci.

ART. 10: SEGRETERIA DELLA RETE

La Segreteria della Rete è un ufficio tecnico e gestionale istituito presso l'Ente capofila con il compito di supportare le attività amministrative, curare le comunicazioni di rete e redigere gli atti e i verbali del Comitato Tecnico e della Conferenza dei Sindaci.

ART. 11: PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Gli Enti firmatari promuovono la partecipazione attiva degli utenti (singoli o associati) alla vita e alla valutazione dei servizi di Rete, mettendo a disposizione strumenti informatici e fisici per la raccolta di suggerimenti, segnalazioni e reclami, e condurre indagini periodiche sul gradimento dei servizi.

ART. 12: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE DOCUMENTARIA

LOCALE

Al fine di garantire standard omogenei di erogazione dei servizi sul territorio, gli Enti aderenti si impegnano al rispetto dei seguenti requisiti minimi previsti dalla normativa regionale:

- Un orario di apertura della biblioteca di almeno 18 ore settimanali;
- La gratuità dell'accesso alla rete Internet e ai servizi di consultazione per tutti gli utenti;
- L'impiego nei servizi di biblioteca e archivio di almeno un addetto con comprovate e qualificate competenze professionali.

Il mancato possesso e mantenimento di tali requisiti minimi comporta l'avvio delle procedure di esclusione dalla Rete documentaria locale.

ART. 13: OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE DOCUMENTARIA LOCALE

La Rete persegue il progressivo adeguamento dei servizi dei singoli istituti ai seguenti standard ed obiettivi di miglioramento:

- Connessione a Internet ad alta velocità, copertura Wi-Fi gratuita e postazioni multimediali per il pubblico;
- Incremento della dotazione documentaria fino al raggiungimento del parametro di 1 libro per abitante (calcolato sulle acquisizioni dal 1998);
- Garantire la presenza di personale qualificato per l'intero orario di apertura della biblioteca;
- Tasso di aggiornamento annuo delle collezioni pari ad almeno l'1% del patrimonio documentario dell'anno precedente.

ART. 14: PROGRAMMA ANNUALE DELLA RETE DOCUMENTARIA LOCALE

Il Programma annuale di Rete stabilisce le linee d'azione, le risorse finanziarie ed i progetti operativi da realizzare nell'esercizio. È predisposto dal Comitato Tecnico, approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro il 30 novembre dell'anno precedente ed in seguito recepito dai singoli Enti convenzionati.

ART. 14-BIS: RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI REGIONALI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, commi 5 e 7 della L.R. 21/2010, ciascun Ente aderente alla Rete è tenuto a garantire la regolare rilevazione dei dati statistici relativi al funzionamento, all'utenza, alle risorse ed al patrimonio della propria biblioteca ed archivio storico.

2. L'Ente Capofila raccoglie ed elabora le rilevazioni e trasmette annualmente alla Regione Toscana i dati statistici aggregati di Rete e dei singoli istituti nei tempi e con le modalità stabilite dalle direttive regionali.

3. La regolare e tempestiva comunicazione dei dati statistici costituisce condizione vincolante ed essenziale per l'accesso ai finanziamenti e contributi regionali previsti per le Reti documentarie ed i singoli istituti.

ART. 15: RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

La spesa necessaria al mantenimento dei servizi di rete ed alla realizzazione degli obiettivi del Programma annuale è approvata dalla Conferenza dei Sindaci e ripartita tra i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio dell'anno precedente.

I singoli Enti iscrivono le risorse nei propri bilanci di previsione e versano le quote spettanti all'Ente capofila entro il 31 marzo di ogni anno. L'Ente capofila cura la gestione contabile dei fondi e presenta il rendiconto finanziario consuntivo annuale a tutti i soggetti aderenti.

ART. 16: PATRIMONIO

Tutti i beni mobili, strumenti tecnologici e beni immateriali acquistati con i fondi comuni di Rete entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune capofila, con vincolo permanente di destinazione d'uso alle finalità ed ai servizi della Rete REA.net.

ART. 17: RECESSO

A) Recesso degli Enti pubblici territoriali: Il recesso di un Ente deve essere motivato, approvato dal rispettivo organo competente e comunicato alla Conferenza dei Sindaci con un preavviso scritto di almeno 6 mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e non libera l'ente dagli impegni finanziari assunti per l'anno in

corso. Qualora receda l'Ente Capofila, la Conferenza individua entro la fine dell'esercizio il nuovo Capofila, al quale verranno trasferiti i beni indisponibili di rete. In ogni caso, la Rete conserva il diritto d'uso permanente dei dati e delle informazioni catalografiche conferite.

B) Recesso di agenzie bibliografiche e soggetti privati: Il recesso deve essere comunicato all'Ente capofila con preavviso di 6 mesi ed ha effetto dal programma annuale successivo, fermi restando gli impegni assunti per i progetti in corso.

ART. 18: ARMONIZZAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE E NAZIONALE

La gestione ed i progetti della Rete documentaria locale REA.net si uniformano alle direttive e agli indirizzi per le politiche regionali di settore definiti dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) ed aggiornati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) integrato dalla Nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 1/2015, della L.R. n. 21/2010 e del D.P.G.R. n. 22/R/2011. La Rete assicura la piena cooperazione ed interoperabilità con il Sistema Bibliotecario Regionale ed il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

ART. 19: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Comuni e gli Enti sottoscrittori agiscono quali Contitolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per tutte le attività gestite in forma integrata nell'ambito della Rete. Le parti sottoscrivono e recepiscono l'Accordo interno tra Contitolari allegato sotto la lettera "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 20: DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte 2a del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ai fini dell'attribuzione della data certa, l'atto è formato in modalità elettronica e firmato digitalmente dagli Enti contraenti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD). L'originale informatico è conservato presso il Comune di Empoli.